



**COMUNE DI VICENZA
UFFICIO SPORT**

P.G.N. 102754



S. I. 2017

**CONVENZIONE PER LA
GESTIONE SERVIZI E ATTIVITÀ SULL'AREA COMUNALE ATTREZZATA
CON CAMPO SPORTIVO DI CALCIO
E CAMPO SCUOLA PER L'EDUCAZIONE STRADALE
DI VIA BELLINI IN ZONA SAN LAZZARO A VICENZA**

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì

tra

Il COMUNE DI VICENZA (C.F./P.IVA 00516890241) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98 rappresentato dal Dott. Fausto Zavagnin, nato a Thiene (VI) il 30.10.1952, Direttore del Servizio Sport

e

la Società A.S.D. SAN LAZZARO SERENISSIMA (C.F. P.IVA 03330100243 con sede in Via Bellini, 41 – 36100 Vicenza, rappresentata dal Sig. Roberto Cervato nato a Vicenza il 20.11.1946 – Presidente dell'Associazione

si conviene

di stipulare quanto segue per la gestione dei servizi nell'impianto sportivo di calcio e della scuola di Educazione Stradale di Via Bellini, zona San Lazzaro, a Vicenza, per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2020 in applicazione di quanto disposto con determina dirigenziale n. 439 del 10.03.2017 – PGN 39972 del 23.03.2017 - CIG ZF61DAA520.

ART. 1 - Svolgimento del servizio

La Società A.S.D. SAN LAZZARO SERENISSIMA si impegna a svolgere, organizzandosi autonomamente, le seguenti incombenze:

- Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto durante la stagione sportiva, secondo il piano di utilizzo predisposto dall'ufficio sport del Comune di Vicenza, ed in base alle autorizzazioni straordinarie rilasciate da quest'Amministrazione Comunale. Saranno ammessi alle strutture, Gruppi, Associazioni sportive e persone debitamente autorizzate. L'orario di svolgimento delle attività sportive dovrà avvenire indicativamente dalle ore 14,30 alle ore 22,30 nei giorni dal lunedì al venerdì, salvo deroghe autorizzate dal Comune di Vicenza, per esigenze particolari. Nelle giornate di sabato e domenica, l'orario sarà fissato secondo il calendario delle partite di campionato e/o per le eventuali manifestazioni straordinarie autorizzate dal Comune. Per le attività di educazione stradale, gli orari saranno fissati indicativamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nei giorni feriali, compreso il sabato e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nei soli giorni feriali, salvo deroghe autorizzate dal Comune di Vicenza, per particolari esigenze.
- Ispezione, controllo, custodia, riordino, pulizia e piccola manutenzione dell'intera area di gioco e di attività, nonché dei locali di servizio all'impianto stesso, secondo le indicazioni concordate con gli uffici competenti del Comune di Vicenza, nonché degli impianti tecnici (luce, acqua, gas, riscaldamento) per il buon funzionamento della struttura stessa.

ART. 2 - Obblighi del gestore

1. Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature, nonché gli interventi necessari alla buona efficienza degli impianti stessi;
2. Raccolta di eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto, usando le precauzioni del caso;
3. Controllo sull'osservanza da parte degli utenti e del pubblico, delle norme di buon comportamento, nonché corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;
4. Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine, eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di cui sopra, con particolare riguardo ai casi di disordine pubblico ed alle eventuali infrazioni ai divieti vigenti, di transito o sosta di automezzi sugli accessi all'area dell'impianto;
5. Compilare mensilmente l'apposito modulo di rilevazione giornaliera delle presenze all'interno dell'impianto e trasmissione dello stesso all'ufficio competente;

ART. 3 - Riserva di utilizzo

Il Comune di Vicenza si riserva l'utilizzo dell'impianto sportivo per n. 10 giornate l'anno, per la organizzazione di iniziative proprie o per eventi e manifestazioni richiesti da terzi, a condizioni agevolate da stabilire.

Il Comune di Vicenza (Settore Mobilità e Trasporti) si riserva altresì l'utilizzo del campo di educazione stradale per tutte le iniziative promosse nell'ambito delle attività di insegnamento del Codice della Strada, educazione alla sicurezza stradale ed educazione ambientale. Tali progetti non dovranno comportare maggiori oneri per i gestori, che dovranno in ogni caso rendere disponibile l'impianto e curare le attività di guardiania e pulizia, disciplinate dal presente foglio condizioni-convenzioni. Il Comune di Vicenza provvederà autonomamente alla gestione e promozione delle iniziative specifiche di cui sopra, anche attraverso soggetti terzi ai quali il gestore dovrà garantire la piena collaborazione per l'uso dell'impianto.

ART. 4 - Copertura Assicurativa

L'Associazione affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati ai servizi, con massimale adeguato.

ART. 5 – Periodo della convenzione

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione affidataria avrà durata dal 1 aprile 2017 al 31 dicembre 2020, eventualmente rinnovabile per un altro anno, alle stesse condizioni, previa attività di verifica delle prestazioni espletate durante il periodo sopracitato.

ART. 6 – Inadempienze, Penalità e Risoluzione del contratto

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli tramite proprio personale.

In caso di verifica negativa e/o di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte dell'aggiudicatario, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di Vicenza risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Causa di risoluzione contrattuale è in ogni caso dovuta per le seguenti eventualità:

- violazione del divieto di cessione o subappalto;
- gravi irregolarità nella gestione dei servizi, sia di natura tecnica che di carattere finanziario e/o fiscale;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura negoziata per l'affidamento della gestione delle attività e dei servizi.

ART. 7– Obblighi dell'aggiudicatario relativamente al personale impiegato

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente; il Comune di Vicenza si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi tutelati dalla normativa di settore procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 8 – Obblighi previsti dai codici di comportamento

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

- <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;
- <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;

ART. 9 – Rapporti con l'utenza

L'Associazione affidataria, vista la particolarità del servizio, che comporta, tra l'altro, un frequente rapporto con l'utenza, dovrà fornire l'elenco dei soci impegnati nello svolgimento della gestione dei servizi all'interno della struttura, incaricati dalla Presidenza della rispettiva associazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, in materia di collaborazioni sportive.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta "Custode Impianto Sportivo".

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, in servizio negli uffici per competenza, per eventuali verifiche e/o controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria.

ART. 10 - Pubblicità all'interno dell'impianto

All'interno dell'impianto sportivo è consentita la pubblicità commerciale e sportiva, con esclusione di quella sindacale e politica.

ART. 11 - Soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto

Sono ammessi all'utilizzo dell'impianto gruppi, associazioni sportive in possesso di concessione d'uso stagionale rilasciata dal Comune di Vicenza, secondo il piano di utilizzo ordinario, predisposto dall'ufficio competente, secondo il calendario formulato dal medesimo, previa comunicazione con almeno tre giorni di preavviso scritto.

Sono ammessi all'utilizzo del campo di educazione stradale i singoli, le scuole ed i gruppi organizzati nonché le auto scuole, secondo modalità contenute nello schema di convenzione e regolamento approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 301 del 19.10.2011. L'utilizzo da parte di scuole guida avviene a titolo oneroso.

L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 e 2 del presente articolo.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza, il conto corrente bancario o postale dedicati ma non esclusivi, e le generalità delle persone abilitate ad operare sullo stesso conto.

Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il **CIG: 6658188**

Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 – Pagamento del corrispettivo

Per il pagamento del corrispettivo annuo pattuito, il Comune di Vicenza riconoscerà all'associazione affidataria la somma annua di € 11.500,00 + IVA (22%) e la fattura dei servizi resi dovrà essere inviata dall'Associazione affidataria, secondo le vigenti disposizioni di Legge, con modalità elettronica all'indirizzo fatturesport@comune.vicenza.it , indicando il Codice IPA dell'Ufficio Sport del Comune di Vicenza **PGKHCR**, specificando il regime di contabilità ordinario o forfettario, soggetto o meno allo "split payment", con cadenza trimestrale (31/03 – 30/06 – 30/09 - 31/12) a decorrere dal 30.06.2017. L'ufficio sport del Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa fattura, previa verifica di conformità della prestazione. Ogni fattura dovrà riportare il CIG assegnato dall'AVCP, comunicato da quest'ufficio.

L'associazione affidataria della gestione, come in vigore per gli altri impianti sportivi di calcio, potrà usufruire della riduzione del 50% relativamente ai propri utilizzi, sulle tariffe fissate, rispetto ai criteri previsti nella deliberazione di C.C. n. 45/7848 del 14.2.2007 e successive modifiche.

ART. 14 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti concorrenti, ai fini del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 15 - Controversie

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

ART. 16 – Controlli e rilievi

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampia facoltà di ispezione, controllo, verifica delle prestazioni oggetto del presente affidamento di cui verrà redatto apposito verbale ai fini della valutazione sull'esecuzione contrattuale.

ART. 17 – Procedure di Ricorso

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso, da presentare entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannareggio, 2277/2278 – 30122 – VENEZIA; Tel. 041-2403911 – fax. 041-2403940/41 – sito internet: www.giustizia-amministrativa.it;

Vicenza, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



IL DIRETTORE
UFFICIO SPORT

